

10.000.000. = effettivamente erogata come da atto di quietanza 3 luglio 1951, a rogito dello stesso Notaio Migliori (rogito a Roma il 6 luglio 1951 al n. 336 vol. 60);

2 - di consentire la riduzione dell'ipoteca iscritta in dipendenza del numero di cui al precedente punto 1- in rapporto al debito di lire 10 milioni e la restrizione dell'ipoteca stessa su quei beni immobili che verranno acquistati con accollo del debito, beni che a giudizio degli organi tecnici dell'Istituto dovranno essere sufficienti a garantire il debito stesso, con conseguente liberazione dei beni esclusi dalla garanzia, liberazione da autorizzarsi con successiva delibera formale ai fini delle formalità ipotecarie.

Quanto sopra a condizione che:

- a) sia versato all'Istituto quanto dovuto per rate di ammortamento scadute e corrispondenti interessi di mora, nonché per spese legali sopportate per la procedura esecutiva iniziata nei confronti dei mutuatari e per quant'altro